

*Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)*

La Presidente

Cari colleghi,

viste le numerose telefonate a riguardo dell'art. 1 comma 410 della Legge di Stabilità che introduce, in sostituzione del Patto di Stabilità, il "pareggio di bilancio" consentendo l'utilizzo nel 2016 dell'avanzo 2014, si precisa quanto segue.

L'Avanzo deve essere impegnato in sede di assestamento di bilancio e, per poter essere utilizzato nel 2016, le procedure di gara per la realizzazione dell'opera, finanziata con l'avanzo, devono essere attivate, tramite centrale di committenza, entro il 31/12/2015.

*A tal fine, come si evince da una circolare di consulenti enti locali : " il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al paragrafo 5.4 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, chiarisce che per "procedure attivate" si intende una gara formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., quindi, ad esempio, affidamenti in economia o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all'art. 57 sempre del Codice dei contratti pubblici, si deve fare riferimento al momento in cui gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta".*

Sperando di esservi stata utile, Vi saluto caramente.

Roma, 09.12.2015

Franca Biglio